



**DICHIARAZIONE sulle BUONE PRASSI FORENSI  
PARITARIE E ANTIDISCRIMINATORIE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

**premessato che**

- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01):

\*all'art.21 (Non discriminazione) vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

\*all'art.23 (Parità tra uomini e donne) dispone che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, anche in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione (ed il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato);

\*all'art. 24 (Diritti del bambino) prevede che (comma 1) i bambini hanno diritto a protezione e cure necessarie per il loro benessere, che (comma 3) ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (salvo che ciò sia contrario al suo interesse);

\*all'art. 25 (Diritti degli anziani) statuisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale;

\*all'art.26 (Inserimento dei disabili) dispone che l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;

~ la Direttiva 2000/43/CE (recepita dal D.Lgs n. 215/2003) e la Direttiva 2000/78/CE (trasfusa nel D.Lgs n. 216/2003) sanciscono che il principio di parità del trattamento vige nell'accesso al lavoro e nelle condizioni di lavoro -anche autonomo- indipendentemente da: razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età e dall'orientamento sessuale;

~ la Direttiva 2006/54/CE (in cui son state trasposte le Direttive 76/207/CEE, 86/378/CEE, 75/117/CEE, 97/80/CE e che è stata recepita in Italia tramite il D.Lgs n. 198/2006) statuisce la parità di trattamento fra uomo e donna nel contesto di ogni rapporto lavorativo, anche autonomo;

~ la Convenzione di Istanbul (sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77) ha, fra gli obiettivi, (art. 1 lett.B) quello di "contribuire a eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne"

~ la Legge 3 marzo 2009, n. 18 reca la Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (sottoscritta dall'Italia il 30.3.2007) venuta in essere a New York il 13 dicembre 2006 (e ratificata dalla UE il 23.12.2010). La Convenzione dispone:

\*che (art. 27 Lavoro e occupazione) gli Stati Parti riconoscono (comma 1) il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri, in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Fra i vari impegni degli Stati firmatari si distinguono quelli di vietare (lett.a) la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, di promuovere (lett.f) l'esercizio di un'attività indipendente, di assicurare (lett. i) che i c.d. "accomodamenti ragionevoli" siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;

~ ai sensi dell'art.1 della legge n. 247/2012 (art. 1, comma 1, introduttivo della disciplina dell'ordinamento forense) la disciplina della professione di avvocato è dettata nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, statuendo l'obbligo di ossequiare (nelle nomine dei vari organi) l'equilibrio di genere;

~ ai sensi dell'art.1, comma 1, del vigente Regolamento del Comitato Pari Opportunità (CPO) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, il medesimo CPO è istituito, in applicazione della normativa nazionale ed europea, ai fini di

\*promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale,

\*prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e/o fattore di discriminazione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense,

\*sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

~ Il CPO di Genova annovera, fra le sue funzioni, (art. 3, comma 2, lettera E del Regolamento vigente) quella di elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;

~ il/la professionista esercitante la professione di avvocato è tenuto/a a promuovere, indurre e vigilare sul rispetto del principio di parità nei rapporti con colleghi/ghes collaboratori/trici istituzioni e parti difese;

~ appare necessario indicare buone prassi nell'esercizio della professione forense per diffondere la cultura della parità e della legalità (tenuto conto che anche il Codice Deontologico

forense va letto ed interpretato come posto in conformità con la legislazione nazionale e sovranazionale vigente, anche quanto a rispetto del principio di parità e non discriminazione)

Ciò premesso

indicano le seguenti Buone Prassi:

1 - L'Avvocatura tutta, con riferimento a quanto sopra:

a) riconosce nel principio di parità e non discriminazione nell'accesso e nell'esercizio della professione forense la regola-fondamento nei rapporti fra colleghi, collaboratori, istituzioni forensi e parti assistite;

b) in conformità con il Codice Deontologico Forense uniforma la propria attività professionale al principio di parità e non discriminazione, seguendo detto principio, evitando ogni condotta discriminatoria ed utilizzando sempre i titoli professionali conseguiti dall'interlocutore; riconosce che la lesione del principio di parità e non discriminazione anche al di fuori dell'attività professionale, pur non riguardando *strictu sensu* l'esercizio della professione, violi comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, comprometta l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria;

c) in ossequio alle norme deontologiche regolanti i rapporti con i colleghi e le colleghe, nella gestione dell'attività professionale - inclusiva dell'attività processuale - tiene in considerazione la necessaria conciliazione della vita professionale con la vita lavorativa di tutti i soggetti con cui si relaziona nella professione - anche con riferimento alle esigenze di cura, assistenza, tutela dei figli da parte di entrambi i genitori, ascendenti, parenti, affini o familiari e con identico massimo riguardo ove si tratti di soggetti diversamente abili - utilizzando, ove possibile, appropriate formule organizzative e anche di comunicazione informatizzata da remoto;

d) applica il principio di parità e non discriminazione negli studi professionali, anche qualora esercitati in forma associata o societaria, ponendo le condizioni, in conformità a tale principio, di identiche opportunità di crescita professionale ed economica per ogni avvocatessa e avvocato o praticante, nel rispetto e valorizzazione delle caratteristiche di ognuno e riconoscendo che la diversità del trattamento anche economico fra i professionisti e le professioniste o fra i praticanti e le praticanti, componenti o collaboratori dello studio legale, non possa derivare dalla violazione del principio di parità e non discriminazione.

Genova, li 15 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
(Avv. Luigi COCCHI)



LA PRESIDENTE  
C.P.O. DA GENOVA  
(Avv. GIORIA PIERI)

